

**ORIGINALE**

**ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**  
**RICORSO EX ART. 21 DEL CODICE DELL'ALTA CORTE DI**  
**GIUSTIZIA SPORTIVA**

**Per**

La Società **BASKET TRAPANI S.R.L.** (già **BASKET TRAPANI SOCIETA' DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA d'ora in poi "Basket Trapani"**), in persona del legale rappresentante Signor Alessandro Massinelli, con sede in Trapani, Largo Ilio, presso Palailio, (C.F. e P.IVA 02158980819), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Angelo Clarizia (C.F. CLRNGL48P06H703Z), dal prof. avv. Andrea Gemma (CF. GMMNDR73E10H501D) [email: [andrea.gemma@ordineavvocatiroma.org](mailto:andrea.gemma@ordineavvocatiroma.org) - fax n. 06.84242872], e dall'avv. Paolo Clarizia (C.F. CLRPLA82C31H5010), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. Andrea Gemma in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 4, giusta procura a margine del presente atto.

**- Ricorrente -**

**Contro**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**, (Partita Iva 01382041000, **d'ora in poi F.I.P.**), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Presidente Dott. Dino Meneghin con sede in Roma, via Vitorchiano 113

**- Resistente -**

**LEGADUE**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Presidente Marco Bonamico con sede in Bologna, Viale Masini 12 (C.F. IVA 02195431206)

**- Controinteressato -**

o o o

**PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione, ove occorre**

- del provvedimento emesso dalla F.I.P., in data 16 luglio 2011, comunicato alla ricorrente in data 19 luglio 2011 a mezzo telegramma,

Io sottoscritto sig. Alessand Massinelli, in qualità Presidente della Basket Trapani s.r.l., delego a rappresentarmi a difendermi, congiuntamente disgiuntamente, nel preser giudizio ed in ogni sua fase grado, ivi compresa que' cautelare, di impugnazior opposizione, appello e reclamo di esecuzione, il Prof. Avv. Angelo Clarizia, il Prof. Avv. Andrea Gemma, e l'Avv. Pao. Clarizia, conferendogli ogni p. ampio potere come per legg. ivi compreso quello di nomina sostituti, rinunciare agli atti all'azione, accettare le rinunc. formulare domani riconvenzionali, transiger. incassare somme, rilascia quietanze, redigere e notifica l'atto di precetto, porre in esse gli atti della procedu. esecutiva.

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/200 e di avere prestato il consens al trattamento dei da personali, ai sensi dell'art. Dichiaro di essere stat informato ai sensi dell'art. III co. D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere a procedimento di mediazion ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 2 del medesimo decreto. Elegg domicilio presso lo studio de Prof. Avv. Andrea Gemma, sit in Roma, alla via Vincenz. Bellini n. 4.  
Roma, 21 luglio 2011

Sig. Alessandro Massinelli n.q.

Per autenticca  
Prof. Avv. Andrea Gemma

dal seguente tenore "si comunica che il Consiglio Federale, riunitosi in data 16 luglio 2011, visto il provvedimento di Legadue del 12 luglio 2011 e preso atto del verbale della COM. TE. C: rilasciato in data 15 luglio 2011, ha deliberato di non ammettere al campionato di Legadue la Società Basket Trapani s.r.l."; (all. 1)

- nonché di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso ivi compreso il provvedimento del 6 luglio 2011 dell'assemblea di Legadue di non ammissione alla Legadue ed al relativo campionato 2011/2012, comunicato alla resistente in data 7 luglio 2011. (all. 2);
- della comunicazione della F.I.P. del 18 luglio 2011 circa la partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale C. (all. 3)

#### FATTO

1. Basket Trapani s.r.l., è una società che ha per oggetto principale "l'esercizio di attività sportive (...) e di ogni altra attività riguardante la pallacanestro" (cfr. all. 4), iscritta al campionato dilettantistico fino al 3 giugno 2011;
  2. In data 3 giugno 2011, infatti, il Basket Trapani ha conquistato sul campo il diritto a partecipare al Campionato Professionisti di Legadue 2011/2012;
  3. Al fine di potere essere ammessa al Campionato Professionisti 2011/2012, alla ricorrente è stato richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla delibera F.I.P. n. 383 del 12 marzo 2011 (all. 5) e dalla delibera del 27.04.2011 dell'assemblea dei club di Legadue (all. 6).
- o o o
4. La ricorrente inviava la domanda di ammissione entro il 24 giugno 2011 unitamente a (all. 7):
    - copia del verbale di assemblea dei soci con allegato il bilancio approvato al 30.03.2011;

- accettazione della clausola compromissoria;
- sottoscrizione dell'impegno al rispetto della normativa relativa all'Ammontare Minimo dei Compensi.

5. In ottemperanza alla normativa fissata dalla F.I.P. con la delibera n. 383 del 12 marzo 2011 (cfr. all. 5), l'assemblea straordinaria di Basket Trapani, in data 27 giugno 2011, deliberava la trasformazione della Società in s.r.l. e, quindi, l'aumento di capitale sociale scindibile - da Euro 26.036,00 fino ad Euro 526.036,00 - mediante la sottoscrizione di nuove quote offerte in opzione ai soci fino ad Euro 200.000,00 (integralmente sottoscritti e versati) ed offerte in sottoscrizione a terzi per i residui Euro 300.000,00 (ad oggi integralmente sottoscritti), nonché la nomina di un Collegio Sindacale (all. 8).

6. In data 1 luglio 2011 la COM. TE. C. (Commissione Tecnica di Controllo della F.I.P.), in ottemperanza a quanto stabilito nella predetta delibera, comunicava a Basket Trapani che non risultavano rispettati alcuni requisiti economico-finanziari per l'ammissione al campionato sportivo professionistico del 2011/2012, e che la loro regolarizzazione sarebbe dovuta avvenire entro l'11 luglio 2011 (all. 9).

7. In particolare, COM. TE. C. rilevava:

- *"Mancato rispetto della condizione indicata nella delibera 383/2011, in quanto non è stata presentata idonea documentazione attestante il rispetto del parametro R/I/P al 31/03/2011;*
- *Mancato rispetto della condizione indicata al punto 2 della delibera n. 383/2011, in quanto non è stata presentata idonea documentazione attestante l'adempimento di ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati, compresi lodi esecutivi;*
- *Mancato rispetto della condizione indicata al punto 3 della delibera n. 383/2011, in quanto non è stata presentata alcuna documentazione attestante di avere assolto ogni obbligazione nei*

confronti di Erario (IRPEF/IRE) ed Enti Previdenziali (ENPALS/INPS) alla data del 30 aprile 2011; nonché ogni obbligazione diretta ed indiretta nei confronti dell'Erario per IVA, URES, ed IRAP alla data del 31/12/2010;

- Mancato rispetto della condizione indicata al punto 4 della delibera 383/2011, in quanto non è stata presentata idonea documentazione attestante di avere assolto ad ogni obbligazione nei confronti di:

- F.I.P. per un importo di € 3.737,75;

- Società affiliate - Lodo Virtus Bologna s.r.l./Basket Trapani;

- Mancato rispetto della condizione indicata al punto 6 della delibera n. 383/2011, in quanto non è stata presentata idonea documentazione attestante l'avvenuto superamento delle condizioni previste dall'art. 2482 ter e 2484 del Codice Civile;

- Mancato adeguamento delle norme statutarie della società Basket Trapani a.r.l. alle disposizioni previste dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91"

8. In data 11 luglio 2011, la ricorrente regolarizzava la propria posizione, inviando la documentazione (all. 10) attestante:

- il rispetto del parametro R/I/P al 31.03.2011 (punto 1 delibera 383/2011);

- l'adempimento di ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati compresi lodi esecutivi (punto 2 delibera 383/2011);

- l'assolvimento ad ogni obbligazione nei confronti di Erario, Enti previdenziali ed IVA (punto 3 delibera 383/2011);

- l'adempimento di ogni obbligazione nei confronti della F.I.P. e delle Società affiliate (punto 4 delibera 383/2011);

- l'avvenuto superamento delle condizioni previste dall'art. 2482 ter e 2484 del Codice Civile (punto 6 delibera 383/2011);

- adeguamento dello statuto della Società alle disposizioni previste dalla Legge 23 marzo 1981, nr.91.

9. In data 11 luglio 2011, la resistente inviava a mezzo mail anche l'atto d'accollo liberatorio ex art. 1273 c.c. sottoscritto in pari data con l'associazione Basket Trapani. Per effetto di tale atto la predetta associazione si accollava il debito della Società ricorrente, pari ad € 378.600,00 lordi [debito ascrivibile a compensi non pagati ad alcuni giocatori (atto a rogito del dott. Francesco di Natale, Notaio in Trapani, rep. 18.400 racc. 10219, cf. all. 10), ed in generale nei confronti dello staff tecnico, ivi comprese le ritenute d'acconto da versare nella qualità di sostituto d'imposta].

10. L'accollo prevedeva la liberazione del debitore principale - ossia la Società ricorrente (cfr. art. 3).

11. Veniva, poi, rilasciata in pari data piena "liberatoria" da parte di tutti i creditori nei confronti della scrivente (cfr. all. 10).

12. La conseguenza dell'accollo e delle liberatorie di cui sopra sono le seguenti:

- inesistenza di debiti in bilancio
- le imposte/ritenute connesse al debito accollato dovevano - perché in effetti lo sono - essere espunte dai conti sociali ciò anche in osservanza all'art. 23 della Legge n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, che grava dell'obbligo di versare le ritenute colui che effettua il pagamento.

13. Di tali circostanze venivano resi edotti i funzionari della COM.TE.C. durante una verifica della documentazione effettuata in data 14 luglio 2011 presso la sede del commercialista che assiste la ricorrente.

o o o

14. Quanto all'ammissione in Legadue, condizione prescritta al punto 5 della delibera 383 della F.I.P., invece, la delibera del 27.04.2011

dell'assemblea dei club di Legadue, indicava la documentazione da inviare per l'ammissione alla Legadue.

15. La comunicazione del 26 maggio 2011, a firma del Presidente della Legadue, con l'elenco dei documenti richiesti per l'ammissione alla medesima Lega, in testa a tale elenco riporta la seguente dicitura: *"le istanze di ammissione alla Legadue ed al relativo campionato 2011/2012 devono essere presentate nella sede della Legadue, anche via fax, allegando copia del talloncino della raccomandata o del corriere attestante l'avvenuta spedizione degli originali nei tempi richiesti, entro e non oltre il termine perentorio di giovedì 30 giugno 2011 ore 18.00"*.

16. Tutta la documentazione necessaria all'ammissione veniva inviata dalla Scrivente tempestivamente, con l'invio a mezzo corriere entro le ore 18.00. Di tale invio veniva fornita prova mediante trasmissione a mezzo fax in ottemperanza alle predette prescrizioni.

17. Ciononostante, in data 7 luglio 2011, Legadue comunicava a Basket Trapani il provvedimento del 6 luglio 2011 dell'assemblea di Legadue secondo cui *"...ascoltata la proposta di non ammissione alla Lega da parte del Presidente nei confronti della Società Basket Trapani, dato atto che l'analitica documentazione prevista dal Regolamento Tecnico Esecutivo da depositare ai fini dell'ammissione da parte della citata società è raggiunta solo in maniera parziale alla Segreteria della Lega entro il termine perentorio delle ore 18.00 del 30.06.2011 ritenuto che il Regolamento Tecnico Esecutivo, ai punti 3.1 e 3.2 prevede la perentorietà dei termini di presentazione di detta documentazione e che non viene dato al Presidente della Legadue alcun potere di derogare al citato rispetto dei termini, ritenuto che il deposito tardivo degli stessi non appare, a termine di regolamento, comportamento che possa sanare la ritardata presentazione, ha ratificato la proposta del*

*Presidente della Legadue di non ammissione alla società Basket Trapani".*

18. In pari data, Basket Trapani rilevata l'erroneità dal punto di vista fattuale del provvedimento per cui è causa, diffidava Legadue "...a revocare e/o annullare il provvedimento in contestazione, con tutte le conseguenze che da ciò derivano, dandone immediata comunicazione anche alla FIP ed alla COM.TE.C. ed al Presidente del Consiglio Federale (all. 11)".

19. Ciononostante, Legadue non revocava il provvedimento e ne dava comunicazione alla F.I.P.

20. In data 19 luglio 2011 F.I.P. comunicava a mezzo telegramma quanto segue: "...si comunica che il Consiglio Federale, riunitosi in data 16 luglio 2011, visto il provvedimento di Legadue del 12 luglio 2011 e preso atto del verbale della COM.TE.C. rilasciato in data 15 luglio 2011, ha deliberato di non ammettere al campionato di Legadue la Società Basket Trapani s.r.l.".

21. Dalla mera lettura del provvedimento impugnato emerge immediatamente l'illegittimità dello stesso, poiché difetta della benché minima motivazione.

22. L'atto di esclusione, infatti, dispone la non-ammissione dell'odierna ricorrente dal campionato di Legadue, senza specificare le ragioni per le quali è addivenuta a tale decisione, ma limitandosi a richiamare due atti, rispettivamente del Consiglio Federale e della Legadue, di cui, tuttavia, la Società Basket Trapani S.r.l. ignora totalmente il contenuto.

23. Né, del resto, nel caso di specie si può far riferimento all'istituto della motivazione *per relationem*, poiché gli atti richiamati non erano né allegati al provvedimento impugnato, né già conosciuti dal destinatario dell'esclusione.

24. F.I.P. inoltre, nelle more, con comunicazione del 18 luglio 2011 rendeva nota alla Basket Trapani la possibilità di partecipare al Campionato di Divisione Nazionale C, previo versamento della somma di € 4.220,00 entro le ore 12.00 di mercoledì 20 luglio 2011.

25. Anche tale ultima decisione della F.I.P. è illegittima se si considera che conseguentemente all'esclusione della ricorrente dal Campionato Professionistico, la Federazione ha riaperto i termini per l'ammissione a tale campionato fino alla data del 29 luglio 2011, consentendo in tal modo il "ripescaggio" delle altre società concorrenti di Basket Trapani, che, laddove ammesse a tale Campionato non disputeranno quello dilettantistico, il cui termine per l'iscrizione è spirato in data 5 luglio 2011.

26. A fronte di tale situazione non vi è stata una riapertura dei termini per l'ammissione della Scrivente al predetto Campionato dilettantistico di provenienza. Come si vedrà *infra*, sub d), tale condotta è palesemente illegittima, tenuto conto, altresì, che il provvedimento di non ammissione alla Legadue veniva comunicato in data 7 luglio 2011, vale a dire successivamente allo spirare del termine del 5 luglio 2011.

o o o

Tutto ciò premesso in fatto, la Basket Trapani S.r.l. impugna e contesta i provvedimenti di cui in epigrafe di cui richiede la declaratoria di nullità e/o annullamento per le seguenti ragioni in

#### DIRITTO

SULL'ILLEGITTIMÀ DEL PROVVEDIMENTO DELLA F.I.P. DI NON AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO 2011/2012 - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990

I. Come precisato nella narrazione in fatto, in data 19 luglio 2011 F.I.P. comunicava a mezzo telegramma quanto segue: "*...si comunica che il Consiglio Federale, riunitosi in data 16 luglio 2011, visto il*

*provvedimento di Legadue del 12 luglio 2011 e preso atto del verbale della COM. TE. C. rilasciato in data 15 luglio 2011, ha deliberato di non ammettere al campionato di Legadue la Società Basket Trapani s.r.l.*

Tale provvedimento è illegittimo per assoluta carenza di motivazione atteso che non sono individuati né i presupposti di fatto, né le ragioni di diritto che hanno determinato il provvedimento di esclusione impugnato.

La motivazione costituisce, infatti, elemento essenziale di ogni atto amministrativo, anche ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990 applicabile nella specie.

Né d'altra parte – come già anticipato – si può considerare l'atto impugnato motivato *per relationem*, in ragione dell'inciso "*visto il provvedimento di Legadue del 12.7.2011 e preso atto del verbale della Com.Te.C.*".

Per giurisprudenza consolidata, "*se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama*".

Nel caso di specie invece la Federazione ha ommesso di comunicare e addirittura di ostendere gli atti richiamati in violazione dei precetti costituzionali a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

Allo stato, quindi la ricorrente non è a conoscenza delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto a fondamento della decisione.

o o o

### **Istanza istruttoria**

Si richiede, pertanto, a codesta Ill.ma Corte di **ingiungere** alla Federazione Italiana Pallacanestro la produzione in giudizio del provvedimento di Legadue del 12 luglio 2011 e del verbale della COM.TE.C. rilasciato in data 15 luglio 2011, nonché degli atti e dei

documenti sulla base dei quali sono state adottate le predette decisioni.

o o o

II. Ma vi è di più. In base a quanto statuito dal Consiglio di Stato in una recente pronuncia su una questione analoga *"la motivazione di un provvedimento "per relationem", per essere legittima, deve consentire di valutare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che così diviene parte integrante dell'atto, sicché le deduzioni contenute nell'atto cui è fatto rinvio oltre che essere espressamente richiamate devono essere espressamente fatte proprie dall'amministrazione emanante. Deve quindi ritenersi insufficiente il semplice richiamo ad atti istruttori allorché non si tratti di atti appartenenti alla stessa serie procedimentale e del tutto estranei, dovendo esso, in tal caso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 241/1990, essere anche reso disponibile (Consiglio Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6274), e in special modo se le argomentazioni contenute negli atti richiamati non siano espressamente state fatte proprie dall'amministrazione emanante (Consiglio Stato, sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6444)" (Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2821);*

Con tale pronuncia il Supremo Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento che richiamava un ulteriore atto attraverso la semplice locuzione "visto", atteso che detta locuzione, oltre che non indicare le concrete ragioni della adozione dell'atto, non esplicitava nemmeno la volontà di fare proprio l'atto richiamato.

Nel caso di specie, è evidente, la Federazione non ha in alcun modo fatto proprie le valutazioni contenute negli atti della Legadue e della COM.TE.C. Il provvedimento, infatti, si limita a dichiarare di aver *"visto il provvedimento di Legadue del 12 luglio 2011"* e di aver *"preso atto del verbale della COM.TE.C."*.

Ne consegue, dunque, anche in base agli insegnamenti del Supremo Collegio amministrativo, che è del tutto insufficiente la motivazione del provvedimento di non ammissione, sia perché gli atti *ivi* richiamati non sono stati fatti propri dalla Federazione, sia perché essa non consente al destinatario del provvedimento la piena conoscenza delle effettive e concrete ragioni che hanno comportato la compressione del suo diritto.

o o o

Stante la mancata conoscenza delle motivazioni a fondamento del provvedimento della Federazione Italiana Pallacanestro di non ammissione al Campionato professionistico di A2, per mero tuziorismo difensivo e senza accettazione di alcun contraddittorio, si evidenzia che tutte le integrazioni istruttorie richieste all'odierna ricorrente con l'atto della COM.TE.C del 1 luglio 2011 sono state presentate dalla Società.

o o o

**A) SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AI PUNTI 1 E 2 DELLA DELIBERA DI F.I.P. N. 383 DEL 12 MARZO 2011.**

La COM.TE.C, con la richiesta d'integrazione del primo luglio 2011,

esprimeva dubbi in merito all'ammissibilità della domanda proposta dalla Società Basket Trapani, sull'erroneo presupposto del *"mancato rispetto della condizione indicata al punto 1 della delibera 383/2011, in quanto non è stata presentata idonea documentazione attestante il rispetto del parametro R/I/P al 31 marzo 2011;*

*mancato rispetto della condizione indicata al punto 2 della delibera 383/2011, in quanto non è stata presentata idonea documentazione attestante l'adempimento di ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati, compresi lodi esecutivi.*

Tuttavia, come è stato ampiamente illustrato in sede d'integrazione dei requisiti, l'indice d'indebitamento (R/I/P) risulta *"...non inferiore*

a due", come prescritto dalla delibera F.I.P. n. 383 del 12 marzo 2011 e comprovato dalla documentazione versata in atti (cfr. all. 10).

Tra l'altro ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati è stata adempiuta. In sede d'integrazione, infatti, è stato depositato l'atto dell'11 luglio 2011, a firma del notaio Francesco Di Natale (n. rep. 18400, racc. 10219) dell'Associazione Basket Trapani con il quale quest'ultima si è accollata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273 c.c., l'intero importo del debito di Euro 378.600,00 che la S.r.l. Basket Trapani aveva nei confronti dei propri atleti e dello staff tecnico.

Ma vi è di più. In sede di integrazione, infatti, la Società ha dimostrato di aver estinto la propria situazione debitoria. Circostanze tutte ampiamente dimostrate dalle liberatorie rilasciate dai tesserati (cfr. all. 10):

o o o

**B) SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO 3 DELLA DELIBERA DI F.I.P. N. 383 DEL 12 MARZO 2011.**

Ulteriori dubbi erano stati sollevati dalla COM.TE.C., con la comunicazione del 1 luglio 2011, circa il "mancato rispetto della condizione indicata al punto 3 della delibera n. 383/2011, in quanto non è stata presentata alcuna documentazione attestante di avere assolto ogni obbligazione nei confronti di Erario (IRPEF/IRE) ed Enti Previdenziali (ENPALS/INPS) alla data del 30 aprile 2011; nonché ogni obbligazione diretta ed indiretta nei confronti dell'Erario per IVA, URES, ed IRAP alla data del 31/12/2010;


Come ampiamente dimostrato in sede d'integrazione della documentazione (cfr. all. 10) la Società ha assolto ad ogni obbligazione nei confronti dell'erario.

D'altra parte non potrebbe nemmeno essere opposto alla Società un asserito mancato pagamento delle ritenute di acconto relative ai

compensi dovuti e non pagati ad alcuni giocatori ed allo staff tecnico, pari a € 61.114,32, e ciò per ragioni di fatto e di diritto.

L'atto d'accollo, infatti, comprendeva oltre ai debiti derivati dalla mancata corresponsione di quanto dovuto ai tesserati (compensi) anche le relative ritenute d'acconto sui compensi in questione, che l'accollante avrebbe dovuto versare nella qualità di sostituto d'imposta. Se così non fosse, si violerebbe la disciplina vigente in materia di sostituto d'imposta che obbliga il soggetto "solvente" il compenso ad eseguire la ritenuta ed a versarla all'Erario.

Senonché tali ritenute, alla data della verifica, risultavano ancora nelle scritture contabili della Società per puro errore materiale di aggiornamento degli effetti dell'accollo, che non era ancora passato nelle scritture contabili societarie in quanto stipulato solo l'11 luglio 2011.

Tale circostanza è comprovata dalla lettera di rettifica del Collegio Sindacale della società resistente 

In altri termini, considerato che ai sensi dell'art. 23 della legge n. 600/1973, il sostituto d'imposta è colui che provvede al pagamento all'Erario e che, nel caso di specie, in forza del predetto atto d'accollo, colui che effettua il pagamento all'erario della somma di € 61.114,32, quale sostituto d'imposta, è l'accollante del debito, vale a dire l'associazione Basket Trapani, la ricorrente non ha alcun debito scaduto nei confronti dell'erario.

o o o

**C) CIRCA L'ASSERITA TARDIVITÀ NELL'INVIO DEI DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA LEGADUE DI CUI AL PUNTO 5 DELLA DELIBERA DI F.I.P. N. 383 DEL 12 MARZO 2011 E DELLA DELIBERA DEL 27 APRILE 2011 DI LEGADUE.**

In ultimo, seppur si ignorano le motivazioni alla base del provvedimento della F.I.P. di non ammissione al campionato professionistico per la stagione 2010/2011 della Basket Trapani, per

mero tuziorismo difensivo, si contesta l'erroneità della decisione dell'assemblea della Legadue che ha considerato tardivo il deposito della domanda di ammissione della Società.

In base alla determinazione della Legadue *"l'istanza di ammissione alla legadue e al relativo campionato 2011/2012 devono essere presentate nella sede della Legadue, anche via fax, allegando copia del talloncino della raccomandata o del corriere attestante l'avvenuta spedizione degli originali nei tempi richiesti, entro e non oltre il termine perentorio di Giovedì 30 giugno 2011, ore 18:00"*.

Da tale prescrizione si evince che:

1. la trasmissione via fax è facoltativa;
2. il termine perentorio, per espressa/esplicita previsione della legadue, si riferisce esclusivamente alla prova della avvenuta spedizione degli originali tramite raccomandata o corriere (allegando copia del talloncino della raccomandata o del corriere attestante l'avvenuta spedizione degli originali nei tempi richiesti).

Ne consegue, dunque, che la domanda di ammissione della Basket Trapani è stata tempestiva dal momento che il corriere ha ricevuto la documentazione necessaria ben prima della scadenza del termine perentorio.

Erroneamente la Legadue ha assunto la tardiva presentazione della istanza di ammissione, solo perché, nonostante il tempestivo invio di corrieri postali, il fax di ulteriore trasmissione dei documenti (in anticipo rispetto alla ricezione dei plichi postali) è stato, in parte, completato nella trasmissione dopo le ore 18.00 del giorno in questione.

A bene vedere, la documentazione richiesta per l'ammissione alla Legadue ed al campionato 2011/2012 è stata tempestivamente presentata secondo quanto previsto dalla delibera del 27.04.2011

dell'assemblea dei club di Legadue che fissava "...per la presentazione dell'istanza di permanenza e/o ammissione al campionato 2011/2012 il termine perentorio del 30.06.2011 ore 18.00" (cfr. all. 6 e 13).

La superiore circostanza è comprovata (all. 14 e 15):

dalla ricevuta della Mail Boxes Etc n. 866137 della busta spedita in data 30.06.11 alle ore 16.54 contenente:

- a) originale della fideiussione bancaria;
- b) copia del bonifico bancario per la quota d'ammissione e quota associativa;

- dalla ricevuta della SDA Express Courier del 30.06.2011 ore 17.50 (n. 401260000) della busta contenente:

- a) copia del bonifico della tassa di ammissione con relativa quota associativa;
- b) copia della fidejussione;
- c) istanza di ammissione alla Lega (ALL A);
- d) modulo (ALL B);
- e) situazione patrimoniale del Basket Trapani;
- f) specimen della firma (ALL C);
- g) dichiarazione disponibilità dell'impianto di gara per la stagione 2011/2012;
- h) agibilità dell'impianto rilasciata dal Comune di Trapani;
- i) modulo richiesta omologazione campo (ALL E);
- l) dichiarazione di impegno a rispettare l'ammontare minimo dei compensi (ALL F);
- m) dichiarazione del Notaio Di Natale che certifica la trasformazione della soc. nei tempi previsti dalla legge;
- n) visura ordinaria di società di capitale Basket Trapani.

Pertanto, essendo stato rispettato il termine di presentazione della documentazione entro le ore 18,00 del 30.6. u.s. a mezzo corriere, a nulla rileva l'asserita tardiva ricezione a mezzo fax della stessa.

Peraltro, la delibera in questione fa espresso riferimento al solo termine di presentazione dell'istanza d'ammissione entro le ore 18.00 del 30.06, corredata dalla relativa documentazione - e non parla di ricezione della stessa a mezzo fax entro il medesimo orario.

Posto che la trasmissione a mezzo fax dei documenti in questione è aggiuntiva rispetto alla spedizione - tant'è che si precisa che il fax deve contenere l'invio anche del *"talloncino della raccomandata o del corriere attestante l'avvenuta spedizione degli originali nei tempi richiesti, entro e non oltre il termine perentorio di giovedì 30 giugno 2011 ore 18,00"* - ne consegue che l'adempimento rilevante ai fini del rispetto del termine sia quello della spedizione (da cui il riferimento al talloncino della raccomandata) entro il termine e non la "ricezione" entro il medesimo termine del fax (che potrebbe anche essere ricevuto successivamente, purché la spedizione sia stata tempestiva).

Ma vi è di più. Anche a voler - per assurdo - ritenere che il termine di spedizione perentorio del 30 giugno 2010, ore 18:00, si applica ugualmente alla trasmissione per mezzo fax, la comunicazione della Basket Trapani deve essere considerata, comunque, tempestiva.

Infatti, l'ora d'inizio di trasmissione del fax della Basket Trapani risulta essere quella delle 16:52, ben prima del termine di scadenza delle ore 18:00.

A nulla rileva che a causa di difficoltà tecniche lo stesso sia stato completato soltanto alle ore 20:16.

Sul punto i precedenti degli organi di giustizia sportiva sono chiari. Al fine di dimostrare la tempestività dell'avvenuto inoltro della documentazione richiesta tramite fax è sufficiente l'attestazione della

positiva trasmissione dei predetti documenti. In altre parole, *“l’onere dell’istante risulta assolto, in ragione della normativa federale, non con il raggiungimento dell’indirizzo del destinatario ma con la trasmissione. La mancata ricezione da parte della Commissione competente a esaminare la documentazione in questione non può essere allora imputata a negligenza o inottemperanza da parte della società [...], la quale ha assolto l’onere alla stessa incumbente con la trasmissione”* (Lodo del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport 3 maggio 2011 Spezia Calcio/ FIGC).

È evidente poi che, anche a voler prescindere dalla data dell’inizio della trasmissione quale criterio discrezionale per valutare la tempestività della comunicazione, comunque ricorrono nel caso di specie i presupposti per l’applicazione dell’errore scusabile, soprattutto in considerazione della circostanza non trascurabile che la Legadue ha ricevuto l’intera documentazione prescritta qualche minuto dopo le 18:00.

o o o

**D) SULL’ILLEGITTIMITÀ DELLA COMUNICAZIONE DELLA F.I.P. CIRCA LA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO DI DIVISIONE NAZIONALE C PER L’ANNO 2011/2012 – IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DANNO SPORTIVO**

F.I.P., inoltre, con comunicazione del 18 luglio 2011 rendeva nota alla Basket Trapani la possibilità di partecipare al Campionato di Divisione Nazionale C, previo versamento della somma di € 4.220,00 entro le ore 12 di mercoledì 20 luglio 2011.

Tale decisione della F.I.P. è illegittima, irragionevole ed integra un’abnorme disparità di trattamento.

Ciò solo se si considera che conseguentemente all’esclusione della ricorrente dal Campionato Professionistico la Federazione ha riaperto i termini per l’ammissione a tale campionato fino alla data del 29

luglio 2011, consentendo in tal modo il "ripescaggio" delle altre società concorrenti di Basket Trapani, che, laddove ammesse a tale Campionato non disputeranno quello dilettantistico, i cui termini di iscrizione sono spirati alla data del 5 luglio 2011.

A tale fatto non è conseguita, come era ragionevolmente dovuto, un'immediata riapertura dei termini per l'ammissione della Scrivente al predetto Campionato dilettantistico di provenienza, o meglio ancora, l'automatico ritorno al Campionato di provenienza. E ciò invero, all'evidenza, una irragionevole disparità di trattamento atteso che al Basket Trapani è stato ordinato di retrocedere alla serie C e non è stato consentito neanche di partecipare al campionato dilettantistico di provenienza, benché una squadra fuoriesca dallo stesso grazie al predetto "ripescaggio", mentre le altre squadre possono nuovamente concorrere per l'ammissione al Campionato Professionistico.

Si deve inoltre tenere conto che ancora prima dell'esclusione della Legadue Basket Trapani non ha potuto iscriversi al campionato dilettantistico di provenienza, atteso che il provvedimento di non ammissione alla Legadue è stato comunicato in data 7 luglio 2011, ossia successivamente allo spirare del termine del 5 luglio 2011 per l'iscrizione al Campionato dilettantistico. Cosicché anche laddove Basket Trapani si fosse voluta conformare alla decisione di Legadue, non avrebbe potuto disputare nuovamente il campionato da cui proveniva e che aveva vinto.

Siamo, quindi, al totale paradosso!

La ricorrente viene addirittura retrocessa dal Campionato di Divisione Nazionale C, pur avendo guadagnato sul campo il diritto a partecipare al Campionato Professionistico.

Gli effetti sanzionatori e punitivi cui perviene l'impugnato provvedimento devono essere immediatamente rimossi.

Qualora l'Ecc.ma Alta Corte di Giustizia non ritenga accogliere l'istanza di annullamento in ragione dei vizi procedurali dedotti al fine di focalizzare nel merito le doglianze è imprescindibile un'ordinanza istruttoria che garantisca la conoscenza degli atti che sono stati posti – a quanto è dato presumere – a fondamento della pronuncia.

Nella delineata prospettiva salvo la concessione di un'udienza a brevissimo all'esito dell'ostensione degli atti si è costretti a formulare istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

o o o

#### E) ISTANZA CAUTELARE

##### *Sul periculum in mora.*

Alla stregua delle suesposte considerazioni il *fumus boni iuris* è evidente e il *periculum in mora* è *in re ipsa*, atteso che nella denegata ipotesi in cui il provvedimento di F.I.P. non fosse immediatamente sospeso o, comunque, annullato l'adozione da parte della F.I.P. dei provvedimenti di ammissione sia al campionato professionistico di A2, sia al campionato dilettantistico di altre squadre, vanificherebbe la pretesa dell'appellante.

Inoltre, non può trascurarsi la necessità di evitare l'insorgere e il consolidarsi di posizioni soggettive contrapposte ed il prodursi di pregiudizi gravi ed irreversibili, sportivi e patrimoniali.

È evidente, infatti, che una volta determinata la composizione definitiva dei campionati, la pretesa di Basket Trapani di essere comunque ammessa a tali competizioni sarebbe irreparabilmente pregiudicata.

Tale pregiudizio è ancor più grave se si considera che:

(i) la Società al fine di poter essere ammessa alla Legadue ha adempiuto a tutte le prescrizioni di Regolamento, che tra l'altro, impongono la trasformazione della Società Sportiva Dilettantistica a

r.l. in Società a responsabilità limitata con capitale minimo di Euro 100.000,00, munita di Collegio Sindacale;

(ii) la Società Basket Trapani, pertanto, ha provveduto mediante assemblea straordinaria del 27 giugno 2011 a deliberare l'aumento di capitale sociale scindibile, da Euro 26.036,00 fino ad Euro 526.036,00 mediante la sottoscrizione di nuove quote offerte in opzione ai soci fino ad Euro 200.000,00 (integralmente sottoscritti e versati) ed offerte in sottoscrizione a terzi per i residui Euro 300.000,00 (ad oggi interamente sottoscritti e versati);

(iii) tali adempimenti sono stati effettuati con immediatezza, tenuto conto che solo in data sabato 4 giugno 2011 la Società Basket Trapani ha conquistato sul campo il diritto a partecipare al campionato di Legadue 2011/2012.

Il provvedimento di esclusione - laddove non immediatamente sospeso ed annullato - cagionerebbe, inoltre, un grave danno sociale che si ripercuoterebbe anche in danno di tutti i singoli soci che risulterebbero avere versato capitale sociale per finalità non più utilmente perseguibili (partecipazione al campionato di Legadue).

Il provvedimento di esclusione ha cagionato, altresì, l'impossibilità per la società di accedere al campionato dilettantistico - **il cui termine di iscrizione è spirato il 5 luglio u.s. quando ancora non era stato notificato il provvedimento di esclusione che si contesta in questa sede** - retrocedendo la ricorrente al Campionato di Divisione Nazionale C.

Tanto è vero che, come già detto, F.I.P. mediante comunicazione alla ricorrente in data 18 luglio 2011 ha reso nota la possibilità per la stessa di partecipare al Campionato di Divisione Nazionale C previo versamento entro la data del 20 luglio 2011 ore 12,00 di € 4.220,00.

Ed è chiaro che al gravissimo danno patrimoniale si sommerebbe un irreparabile danno sportivo anche per i giocatori che si vedranno

costretti a perdere una stagione, ovvero a cambiare Società, ovvero ad annullare i tesseramenti in corso di esecuzione [con rischio per la ricorrente di vedersi convenuta in giudizio anche dai giocatori medesimi].

Inoltre il pregiudizio subito dalla Basket Trapani attiene anche al danno che subirebbe per la risoluzione dei contratti di sponsorizzazione già conclusi ed in corso di esecuzione (all. 16) e l'innegabile alterazione dei valori sportivi nella composizione delle squadre partecipanti al campionato di Legadue e dei roster delle singole formazioni ammesse.

o o o

Tutto Ciò premesso e considerato, Basket Trapani s.r.l., come in epigrafe rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata rassegna le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte adita

**In via cautelare e d'urgenza**

- sospendere gli effetti degli impugnati provvedimenti ed in conseguenza ammettere, con riserva all'esito del presente giudizio, la ricorrente al campionato di Legadue professionisti anno 2011/2012, con salvezza di ogni diritto;

**In via istruttoria:**

- accogliere l'istanza istruttoria e, quindi, ordinare la produzione in giudizio del provvedimento di Legadue del 12 luglio 2011 e del verbale della COM.TE.C. rilasciato in data 15 luglio 2011, nonché degli atti e dei documenti sulla base dei quali sono state adottate le predette decisioni.

**In via principale e nel merito:**

- annullare gli impugnati provvedimenti nonché ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque

connesso ivi compreso il provvedimento del 6 luglio 2011 dell'assemblea di Legadue di non ammissione alla Legadue ed al relativo campionato 2011/2012, comunicato alla resistente in data 7 luglio 2011;

**In via subordinata:**

- annullare la comunicazione della F.I.P. del 18 luglio 2011 circa l'ammissione al campionato di serie C e per l'effetto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, ordinare alla F.I.P. di disporre la riapertura dei termini per l'ammissione al Campionato dilettantistico di serie A.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si offrono in produzione i seguenti documenti:

1. Provvedimento emesso dalla F.I.P., in data 16 luglio 2011, comunicato alla ricorrente in data 19 luglio 2011;
2. Provvedimento del 6 luglio 2011 dell'assemblea di Legadue, comunicato alla resistente in data 7 luglio 2011;
3. Comunicazione della F.I.P. del 18 luglio 2011 circa la partecipazione al Campionato di Divisione Nazionale C;
4. Visura ordinaria della Basket Trapani s.r.l.;
5. Delibera F.I.P. n. 383 del 12 marzo 2011;
6. Delibera del 27.04.2011 dell'assemblea dei club di Legadue;
7. Domanda di ammissione entro il 24 giugno 2011 unitamente a:
  - copia del verbale di assemblea dei soci con allegato il bilancio approvato al 30.03.2011;
  - accettazione della clausola compromissoria;
  - sottoscrizione dell'impegno al rispetto della normativa relativa all'Ammontare Minimo dei Compensi;
8. Verbale di assemblea straordinaria del 27 giugno 2011;
9. Comunicazione la COM. TE. C. del 1 luglio 2011;
10. Documentazione inviata in data 11 luglio 2011 a COM. TE. C.:

- Riepilogo dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai fini del rispetto del parametro R/I/P di cui al punto 1 della delibera 383/2011;
  - Copia dell'atto di accollo liberatorio redatto dal Notaio Francesco Di Natale rep. 18400 e racc. 10219 e relative liberatorie;
  - Dichiarazioni di adempimento nei confronti dell'Erario e degli Enti Previdenziali;
  - Dichiarazione di adempimento di ogni obbligazione nei confronti della F.I.P. e delle Società affiliate
- 11.** Diffida di Basket Trapani a Legadue del 7 luglio 2011 inviata per conoscenza alla FIP ed alla COM.TE.C. ed al Presidente del Consiglio Federale;
- 12.** Lettera di rettifica del Collegio Sindacale della Basket Trapani s.r.l.;
- 13.** Comunicazione del 26 maggio 2011 della Legadue;
- 14.** Rapporto di trasmissione a mezzo fax della ricevuta della Mail Boxes Etc n. 866137 della busta spedita in data 30.06.11 alle ore 16.54 contenente:
- a) originale della fideiussione bancaria
  - b) copia del bonifico bancario per la quota d'ammissione e quota associativa
- 15.** Ricevuta della SDA Express Courier del 30.06.2011 ore 17.50 (n. 401260000) della busta contenente:
- a) copia del bonifico della tassa di ammissione con relativa quota associativa;
  - b) copia della fidejussione;
  - c) istanza di ammissione alla Lega (ALLA);
  - d) modulo (ALL B);
  - e) situazione patrimoniale del Basket Trapani;

- f) *specimen* della firma (ALL C);
- g) dichiarazione disponibilità dell'impianto di gara per la stagione 2011/2012;
- h) agibilità dell'impianto rilasciata dal Comune di Trapani;
- i) modulo richiesta omologazione campo (ALL E);
- l) dichiarazione di impegno a rispettare l'ammontare minimo dei compensi (ALL F);
- m) dichiarazione del Notaio Di Natale che certifica la trasformazione della soc. nei tempi previsti dalla legge;
- n) visura ordinaria di società di capitale Basket Trapani;
- o) statuto della Basket Trapani s.r.l.;


16. Piano di sponsorizzazione;

17. Ordine di bonifico al CONI per il versamento dei diritti amministrativi;


18. formato elettronico del ricorso e dei documenti allegati.

Roma, 21 luglio 2011

(prof. avv. Angelo Clarizia)



(prof. avv. Andrea Gemma)




(avv. Paolo Clarizia)



(Sig. Alessandro Massimelli i.r.g.)

Cron. N. 118

Io sottoscritto **Prof. Avv. Andrea Gemma**, con studio in Roma, via Vincenzo Bellini n. 4, previa autorizzazione n. 264 del 03.04.2008, per conto di Basket Trapani s.r.l., in persona del legale rappresentante Alessandro Massinelli, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra a **Federazione Italiana Pallacanestro** in persona del legale rappresentante pro - tempore presso con sede legale in Roma via Vitorchiano n. 113, CAP 00189 a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 76444093642-2 spedita dall'Ufficio Postale di Roma, via Iser n.4 in data corrispondente a quella del timbro postale.  
Roma, 21/07/2011



Prof. Avv. Andrea Gemma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Gemma", written over a horizontal line.

Cron. N. 119

Io sottoscritto **Prof. Avv. Andrea Gemma**, con studio in Roma, via Vincenzo Bellini n. 4, previa autorizzazione n. 276 del 03.04.2008, per conto di Basket Trapani s.r.l., in persona del legale rappresentante Alessandro Massinelli, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra a **LEGADUE**, in persona del legale rappresentante pro - tempore Presidente Marco Bonamico presso la sua sede legale in Bologna, viale Masini n. 12, CAP 40126, a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 76444093641-1 spedita dall'Ufficio Postale di Roma, via Yser n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.  
Roma, 21/07/2011

Prof. Avv. Andrea Gemma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Gemma", written over a horizontal line.

